

SCHEDA TECNICA
LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2004, N. 2
"LEGGE PER LA MONTAGNA"

TALE LEGGE INTENDE FAVORIRE LO *SVILUPPO SOCIO – ECONOMICO DELLE ZONE MONTANE* ATTRAVERSO POLITICHE VOLTE A REALIZZARE LA PIENA INTEGRAZIONE DEGLI AMBITI LOCALI NEL SISTEMA REGIONALE, VALORIZZANDONE LE SPECIFICHE POTENZIALITÀ, A GARANTIRE AI CITTADINI E ALLE IMPRESE ADEGUATI LIVELLI DI DISPONIBILITÀ DI SERVIZI PUBBLICI, A STIMOLARE L'INIZIATIVA PRIVATA IN AMBITO SOCIALE, ECONOMICO, TURISTICO E CULTURALE, A CONTRASTARE LO SPOPOLAMENTO DELLE AREE MARGINALI, A SALVAGUARDARE IL PATRIMONIO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO E LE IDENTITÀ STORICHE, CULTURALI E SOCIALI LEGATE AI DIVERSI TERRITORI, A PROMUOVERE LA DIFESA IDROGEOLOGICA, A REALIZZARE IMPIANTI DI FORESTAZIONE.

PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITÀ LA LEGGE PREVEDE LE SEGUENTI AZIONI.

1. UNA *PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA TRA REGIONE ED ENTI LOCALI*, CUI CONCORRONO LE PARTI SOCIALI E DI CUI LE COMUNITÀ MONTANE SI FANNO PROMOTRICI, CHE SI ESPLICITA IN DIVERSI MOMENTI ISTITUZIONALI SCANDITI DALL'UTILIZZO DEI SEGUENTI *STRUMENTI DI CONCERTAZIONE*:

-*CONFERENZA PER LA MONTAGNA*, CONVOCATA ANNUALMENTE DALLA REGIONE, PER L'ELABORAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO

PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO E PER LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELLE INTESE ISTITUZIONALI

-INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA, PROMOSSE DALLE COMUNITÀ MONTANE, VOLTE AD INDIVIDUARE E COORDINARE, LE AZIONI DA REALIZZARE PER FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIO - ECONOMICO DELLA ZONA MONTANA. L'INTESA COSTITUISCE UN *IMPEGNO A COLLABORARE* PER LA REALIZZAZIONE, IN UN TERMINE TEMPORALE PLURIENNALE, DI UN INSIEME DI AZIONI STRATEGICHE ED È IL RIFERIMENTO PER GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI SOTTOSCRITTORI E PER L'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE

-ACCORDI - QUADRO, ELABORATI SU PROPOSTA DELLA COMUNITÀ MONTANA E NECESSARI PER LA PRATICA ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE, CONTENGONO LE ATTIVITÀ E GLI INTERVENTI DA REALIZZARE, CON LE RELATIVE MODALITÀ DI REALIZZAZIONE, LE RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI PARTECIPANTI, LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE, GLI IMPEGNI E GLI ONERI ECONOMICI DI OGNI PARTECIPANTE. A TALI ACCORDI, OLTRE AI SOGGETTI CHE HANNO PRESO PARTE ALL'INTESA ISTITUZIONALE, POSSONO ADERIRE ULTERIORI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE SI ASSUMANO SPECIFICI IMPEGNI PER LA LORO ATTUAZIONE.

2. FINANZIAMENTI REGIONALI PER LA MONTAGNA: DEFINITI DALLA REGIONE CON UN ATTO DI PROGRAMMAZIONE E UN CONSEGUENTE PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE CHE CONTIENE LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE TRA LE AZIONI DI COMPETENZA REGIONALE PREVISTE NELL'ACCORDO-QUADRO; L'APPROVAZIONE DELLE

PROPOSTE DI ACCORDO-QUADRO E IL MANDATO DELLE RELATIVE SOTTOSCRIZIONI; L'INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO - QUADRO. LA REGIONE CONCORRE AL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA, GESTITI DALLE COMUNITÀ MONTANE, ATTRAVERSO IL "FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA", IL "FONDO PER LE PICCOLE OPERE ED ATTIVITÀ DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO" E IL "FONDO PER LE OPERE PUBBLICHE MONTANE.

3. NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI E DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI: TRATTASI DI UNA SERIE DI DISPOSIZIONI SETTORIALI CHE, IN CONSIDERAZIONE DELLE PECULIARITÀ E DELLE PROBLEMATICHE PROPRIE DI TALI TERRITORI, SONO VOLTE AL PERSEGUIMENTO DI CONDIZIONI IDONEE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLA MONTAGNA, IN LINEA CON LA NORMATIVA NAZIONALE CONTENUTA NELLA LEGGE N. 97 DEL 1994. SI MIRA DUNQUE A GARANTIRE AI CITTADINI E ALLE IMPRESE ADEGUATI LIVELLI DI DISPONIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI, CON UNA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI (ART. 13) E DEL TRASPORTO PUBBLICO (ART. 14); SI FAVORISCE, ATTRAVERSO LO SVILUPPO DELL'INFORMATIZZAZIONE, L'AVVICINAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI CITTADINI (ART. 15); SI INTENDE PROTEGGERE IL PATRIMONIO CULTURALE, PAESAGGISTICO, GASTRONOMICO DEL TERRITORIO (ARTT. 18, 19 E 20); INFINE, VIENE STIMOLATA L'INIZIATIVA IMPRENDITORIALE PRIVATA (ARTT. 17, 21, 22 E 23).

TRA LE DISPOSIZIONI FINALI, VA RICORDATA L'ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI, NONCHÉ L'ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 1997 SULL'ORDINAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE.